

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 13/05/2008 n. 2218

d.lgs 163/06 Articoli 37, 38, 40 - Codici 37.1, 38.1, 40.1

In caso di A.T.I., i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità (inesistenza di precedenti penali ostativi, regolarità contributiva, etc.) devono essere posseduti da ciascuna impresa, mentre i requisiti tecnici di carattere oggettivo possono essere cumulati fra le imprese costituenti il raggruppamento. L'indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate deve essere espressa, ai sensi dell'art. 11, II comma, del D.lgs. n. 157/95, solo qualora il raggruppamento sia di tipo verticale (cioè con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l'impresa esecutrice e quella mandataria), e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, caratterizzato cioè da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell'intero in solido (Cons. Stato, V, n. 2208/2002; VI, n. 2010/2006).